



0825/445211

Comune di Grottaminarda
(Provincia di Avellino)

Via Alcide De Gasperi
83035 Grottaminarda (AV)

0825/446848

P.IVA 00679980649

Ufficio di Staff "Appalti e Contratti"
Servizio Amministrativo LL.PP. - Mutui

ufficiostaff@comune.grottaminarda.av.it

Cod. Fisc. 81000450643

c.e.p. n. 14751838

Avviso n. 40

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

nel ritenere di massima importanza i contatti sociali

RACCOMANDA

di continuare ad agire con cautela e prudenza nel rispetto delle regole assunte nel periodo di piena pandemia, in particolare il distanziamento tra le persone e l'uso della mascherina, ricordando che il virus è ancora pericoloso ed è fondamentale lavorare sulla prudenza per salvaguardare la propria salute e quella degli altri.

INFORMA LA CITTADINANZA

che il Prefetto di Avellino ha richiamato l'attenzione sull'Ordinanza n. 64 emessa dal Presidente della Giunta Regionale della Campania del 31/07/2020 con cui dispone, tra l'altro, che su tutto il territorio regionale della Campania :

al fine di assicurare un controllo più tempestivo e puntuale sugli arrivi dai Paesi nei quali maggiore è la situazione di rischio di contagi è dato mandato alle AA.SS.LL competenti, in raccordo con l'Unità di Crisi regionale e l'Istituto Zooprofilattico e con la collaborazione delle Associazioni di volontariato, **di organizzare ed espletare adeguati controlli sanitari** (rilevazione della temperatura corporea, tamponi e/o test sierologici) **direttamente nei principali luoghi di arrivo** (aeroporto, stazione centrale, terminal dei vettori del trasporto su gomma, anche privato), da individuarsi anche previa richiesta di supporto alle Questure competenti, in mancanza di elenchi di vettori ufficiali.

EVIDENZIA

che, al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi di cd. "contatto stretto" relativi a nuovi soggetti positivi che abbiano frequentato ristoranti, discoteche e locali consimili, salva l'osservanza di quant'altro previsto nei Protocolli di sicurezza vigenti, **è fatto obbligo ai gestori dei menzionati esercizi della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità.**

Le eventuali inosservanze saranno punite a titolo di sanzione amministrativa di €. 1.000,00 così come previsto dall'art. 4 comma 1 del D.L. 25/03/2020 n. 19, convertito nella legge n. 35/2020.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 5 della citata disposizione legislativa, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Dalla Residenza Comunale, addì **07/08/2020**

L'Assessore alla Sanità
Dott. Marcatonio Spera



Il Sindaco
Prof. Angelo Cobino